



ANIMALI D'AFFEZIONE TRASFERITI DA UNA REGIONE PRESSO ALTRE REGIONI - REGISTRAZIONE EVENTI NELL'ANAGRAFE

Linee Guida del Ministero della Salute ai sensi dell'Accordo 24 gennaio 2013 tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane in materia di identificazione e registrazione degli animali d'affezione (G.U. Serie Generale n°63 del 15.03.2013);

D.A. 2504/2013: recepimento ordinamento regionale del limite temporale entro il quale iscrivere il cane in anagrafe (viene fissato entro il secondo mese dalla nascita);

D.A. 2164/2017 *"Disposizioni per la corretta custodia e per la registrazione nell'anagrafe degli animali d'affezione. Norme per la corretta movimentazione di cani e gatti"* (G.U.R.S. n°51 del 24.11.2017).

Il proprietario/detentore di un animale d'affezione identificato con microchip, qualora trasferisca la propria residenza in un'altra regione comunica la variazione entro 10 giorni, producendo il certificato di iscrizione (scheda di identificazione dell'animale), all'autorità competente del luogo di destinazione (Servizio veterinario ufficiale/Comune). La suddetta autorità provvede a registrare l'animale nella propria anagrafe regionale.

Nel caso in cui avvenga il trasferimento di proprietà/detenzione dell'animale tra privati è necessario portare la scheda anagrafica del cane (o copia) rilasciata dalla ASP competente ed il [modello in atto notorio](#) della richiesta di trasferimento di proprietà/detenzione debitamente firmato da entrambi, corredata dalle copie dei documenti di identità e codice fiscale del proprietario/detentore che cede l'animale e di quello che lo acquisisce (non necessita la presenza dell'animale).